



**CONVENZIONE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINII
FORMATIVI EX ART. 73 D.L. 21/6/2013 N. 69 CONVERTITO DALLA LEGGE
9/8/2013 N. 98**

Tra

- l'Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del sottoscritto delegato Consigliere Avv. Agostino Allegro
- il Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Salerno, in persona della sottoscritta Presidente dott.ssa Maria Antonia Vertaldi

Premesso

- che i risultati positivi che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull'arretrato, inducono a un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e che, pertanto, i tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un'occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo";
- che tale riflessione è condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, con sua risoluzione del 29/4/2014, il quale ha avuto modo di esaminare le descrizioni delle modalità concrete di fruizione di tale strumento da parte degli uffici giudiziari, consistente nell'impegno dei tirocinanti in stretta relazione col lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative e valutando i risultati positivi anche per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione, specie del PCT;

- che la formazione comune di Avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili – anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia – e che la collaborazione in parola ha già motivato la stipulazione di molteplici convenzioni per il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari tra diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati e uffici giudiziari (cfr., *ex pluribus*, quelle intercorse tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale di Udine del 29/5/2015 e tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale di Treviso del 16/6/2014);

- che l'art. 44 della legge 31/12/2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, consente lo svolgimento dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari secondo le modalità disciplinate da un apposito regolamento emanando dal Ministero della Giustizia entro un anno dalla data della sua entrata in vigore;

- che l'art. 10 D.P.R. 7/8/2012 n. 137 ha previsto che il tirocinio per l'accesso alla professione forense possa essere svolto presso un Ufficio Giudiziario per un periodo non superiore a 12 mesi e debba essere svolto per almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine;

- che, in attesa dell'emanazione di tale regolamento attuativo, deve comunque trovare applicazione l'art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge

9/8/2013 n. 98 sulla formazione teorico- pratica presso gli uffici giudiziari, il cui comma 1° - come modificato dal decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014- dispone: "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. (...)";

- che, in base al comma 5-bis del predetto art. 73, "L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli Avvocati e



con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.";

- che, in base al comma 10, del predetto art. 73 "Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di Avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'Avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.";


- che, in base al comma 13 del predetto art. 73, "Per l'accesso alla professione di Avvocato e di notaio l'esito positive delle stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.";

si conviene quanto segue:

A) La presente Convenzione generale intende concretare la collaborazione, prevista dalla Legge, tra Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania e Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Salerno, con lo scopo di definire un quadro condiviso nell'ambito del quale i tirocinanti che svolgeranno con costanza ed impegno il periodo di formazione presso l'Ufficio giudiziario possano avere la certezza del riconoscimento del tirocinio anche ai fini della pratica forense;

a tal fine:

1) il tirocinio si deve svolgere presso il magistrato affidatario designato con decreto del Presidente del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza e deve avere esito positivo al termine dei 18 mesi previsti dalla Legge; il mancato completamento del tirocinio - quale sia stata la sua durata - non darà diritto ad alcuna riduzione della durata normalmente prevista per la pratica forense;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

2) la presenza del tirocinante presso il Tribunale e Ufficio di Sorveglianza sarà stabilita dal magistrato affidatario per una durata di circa trenta ore settimanali;

3) escludendo esplicitamente la possibilità di destinarlo alle cancellerie, il tirocinante, espressamente destinato ad un percorso di tirocinio formativo in affiancamento ai magistrati, dovrà collaborare con il magistrato e partecipare anche ad attività professionalmente qualificanti, secondo quanto previsto nel Progetto formative individuale che - sottoscritto dal Presidente del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza, dal magistrato affidatario, dal tirocinante e dal magistrato coordinatore - dovrà essere inviato in copia al Consiglio dell'Ordine non appena redatto e in occasione dell'ammissione al tirocinio;

4) la possibilità di svolgere contestualmente tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario e pratica forense " non esclude che il tirocinante debba svolgere, oltre al tirocinio formativo anche il necessario semestre di pratica presso uno studio legale. Resta fermo il principio di legge in virtù del quale il periodo complessivo di pratica forense, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, giammai può essere inferiore ai 18 mesi (di cui almeno 6 mesi di pratica oltre i 12 mesi per il tirocinio con esito positivo di cui alla Convenzione).

5) alla scadenza del primo e del secondo semestre di tirocinio, il tirocinante redigerà una breve relazione sulle principali attività svolte (tra le quali, la partecipazione ad almeno trenta udienze a semestre) che, vistata dal magistrato affidatario per approvazione e conferma, sarà trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

6) in considerazione dell'obbligo di partecipare agli eventi formativi loro specificamente destinati, i giovani laureati che svolgono il tirocinio presso il Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Salerno saranno tenuti a partecipare agli incontri che il Consiglio dell'Ordine deciderà di organizzare per loro in modo specifico su determinati temi di particolare rilevanza per una completa formazione del professionista Avvocato (deontologia, ordinamento forense, . . .);

7) in caso di interruzione del tirocinio formativo, sarà informato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati presso cui il tirocinante è iscritto nel relativo Registro dei Praticanti Avvocati, affinché il Presidente stesso possa prendere opportune decisioni in merito alla prosecuzione della pratica forense;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

8) all'esito del tirocinio, il Presidente del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza rilascerà un'attestazione che dovrà contenere la positiva o negativa partecipazione e l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività svolte, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano manifestati;


9) i Presidenti firmatari si riservano di riconsiderare il presente accordo una volta che sarà emesso e pubblicato il decreto ministeriale previsto dall'art.44 della Legge 31/12/2012 n. 247, impegnandosi reciprocamente a verificare e discutere la necessità di eventuali modifiche alla luce di quello che sarà il contenuto del decreto.

Si comunica al CSM ed al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Salerno.

Salerno, il 21 ottobre 2015

p. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Avv. Agostino Allegro



Il Presidente del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Salerno



Dot.ssa Maria Antonia Vertaldi

